

Publicato il 29/11/2023

N. 00477/2023 REG.PROV.CAU.
N. 01537/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1537 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Valisena Romina, in qualità di rappresentante legale della Società Agricola Montedoro S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Casale e Federico Maggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imperato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

delle imprese Benevento Giovanni e Maffei Rosina, non costituite in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della nota prot. n. 0179761/2023 emessa dalla Regione Campania a mezzo della quale è stata partecipata la non ammissibilità della domanda di sostegno

n. 24250097136 della ricorrente, con espressa possibilità di proposizione di istanza di riesame;

b) del decreto n. 113/2023 a mezzo del quale la Regione Campania ha pubblicato la graduatoria non definitiva per l'erogazione della misura di sostegno agli agricoltori per il miglioramento delle strutture produttive aziendali approvata con DRD (Decreto Regionale Dirigenziale) n. 274 del 11.07.2022, statuendo l'esclusione provvisoria della ricorrente;

c) del decreto n. 409/2023 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 57 del 24/07/2023 a mezzo del quale la Regione Campania ha pubblicato la graduatoria definitiva della concessione della citata misura di sostegno, inserendo la ricorrente nell'elenco definitivo delle Domande non ammesse, in assenza di previa valutazione dell'istanza di riesame;

d) di ogni altro atto e/o provvedimento non conosciuto e comunque connesso;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6/11/2023:

a) della nota prot. 461818 del 28/09/2023 con la quale la Regione Campania, rigettando l'istanza di riesame, ha comunicato i motivi per cui la domanda di sostegno proposta dalla ricorrente non è stata inserita nella graduatoria regionale dei beneficiari degli investimenti nelle aziende agricole (PSR Campania 2014/2020);

b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi inclusi il verbale di riesame prot. 2023.0318952 del 22/06/2023 ed il verbale di riesame prot. 2023.0458340 del 27/09/2023, non conosciuti ma richiamati nel provvedimento impugnato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso, ad un primo sommario esame della fase cautelare, appare sorretto da profili di fondatezza, sotto il profilo dell'eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria, con particolare riferimento agli accertamenti svolti sull'effettiva coltivazione dei terreni della società ricorrente, rispetto al cui esito si riflette la possibilità di accedere alle risorse anelate;

Ritenuto, pertanto, che l'Amministrazione intimata dovrà provvedere al riesame dell'intera vicenda in contraddittorio con la parte ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza ovvero dalla sua notifica, se anteriore;

Ritenuto che al pregiudizio lamentato possa, altresì, ovviarsi disponendo l'accantonamento delle somme destinate alla società ricorrente sino alla decisione nel merito;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;
Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e dei motivi aggiunti e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato e dei motivi aggiunti, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dei motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania – Sezione staccata di Salerno individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e i motivi aggiunti e l'elenco

nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dei motivi aggiunti e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e i motivi aggiunti e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia debba proseguire nella sede camerale, rinviandosi all'uopo all'udienza indicata in dispositivo, impregiudicata ogni ulteriore valutazione in rito, nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza):

a) accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto dispone l'accantonamento delle somme destinate alla società ricorrente;

- b) dispone l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami con le modalità e nei termini di cui in motivazione;
- c) fissa per il prosieguo della trattazione del ricorso l'udienza camerale del 04.06.2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente

Pierluigi Buonomo, Referendario, Estensore

Michele Di Martino, Referendario

L'ESTENSORE
Pierluigi Buonomo

IL PRESIDENTE
Pierluigi Russo

IL SEGRETARIO